



# FORMAZIONE

## "Art. 66 CCNL"

*Il CCNL del settore bancario prevede importanti obblighi per le Aziende in tema di formazione del Personale. In particolare, l'art. 66 disciplina - tra l'altro - la promozione delle iniziative in materia di formazione finalizzate alla tutela dell'occupazione, della crescita professionale e dello sviluppo di carriera delle Lavoratrici e dei Lavoratori.*



Pertanto, in virtù di tale previsione, le Aziende devono promuovere corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità e per tutti i propri dipendenti, nel rispetto delle seguenti previsioni:

- un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
- un ulteriore "pacchetto formativo" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro, e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.



La formazione di cui alle lettere a) e b) può essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.



**Infine**



E' fatto obbligo alle Aziende di portare a conoscenza del Personale i tempi, le modalità di effettuazione e la programmazione dei corsi di formazione.



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito [www.falcriubi.it](http://www.falcriubi.it) potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica" presente nel link "CORPORATE PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale" del portale UBI.